



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

CIRCOLARE N. 24 / 2009

Prot. 1098 del 30.04.09

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA – SERVIZIO ELETTORALE UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI-
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 11 – ELETTORALE PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ELETTORALE CAGLIARI

ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
VIA ULPIANO 00193 ROMA
(PROVVEDUTO)

ALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VIA VARISCO, 11 00195 ROMA
(PROVVEDUTO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

Oggetto: Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di disposizioni dei testi unici per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Indizione dei comizi per domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009.

Eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative nei medesimi giorni del 21 e 22 giugno 2009.

Con legge 28 aprile 2009, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2009, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, sono state emanate norme recanti “Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009”.

L’art. 1, comma 1, della citata legge ha previsto che l’indizione dei referendum della primavera 2009 possa effettuarsi in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 30 giugno (e non 15 aprile - 15 giugno, come prevede “a regime” l’articolo 34, primo comma, della legge n. 352/70).

Si rende noto che, con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati convocati, per i giorni di domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009, i comizi per lo svolgimento di tre distinti referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

In pari tempo, il Ministro dell’Interno, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 40/09, ha indicato, per i medesimi giorni di domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno 2009, lo svolgimento dell’eventuale secondo turno di votazione per l’elezione dei presidenti di provincia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

e dei sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione del 6 e 7 giugno 2009.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 40 del 2009, nel caso di contemporaneo svolgimento dei predetti referendum con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da leggi regionali, **per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione.**

Pertanto, in base al combinato-disposto del citato art. 1, comma 2, della legge n. 40/09 e dell'art. 19 della legge n. 352/1970, gli uffici di sezione per i suddetti referendum e per l'eventuale, abbinato svolgimento del turno di ballottaggio per le elezioni amministrative saranno composti da un presidente, da tre scrutatori (di cui uno, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente) e da un segretario; tali uffici saranno quindi **diversi** dagli uffici di sezione costituiti in occasione delle elezioni europee e del primo turno delle elezioni amministrative, implicando, pertanto, l'attuazione di un nuovo procedimento di nomina per tutti i componenti.

Le operazioni di voto per le predette consultazioni referendarie e per il contemporaneo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative si terranno (secondo quanto previsto dagli articoli 46, 64 e 64-bis del D.P.R. n. 361/57, applicabile ai sensi dell'art. 50 della legge n. 352/70) dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 21 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 22 giugno 2009.

Le operazioni di scrutinio, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge n. 40 del 2009, avranno inizio nella stessa giornata di lunedì 22 giugno, subito dopo il completamento delle operazioni di votazione e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, procedendosi prima alle operazioni di scrutinio dei tre referendum e successivamente, senza interruzione, a quelle di scrutinio per l'eventuale elezione dei presidenti delle province e/o dei sindaci.

Tanto premesso, ad integrazione delle direttive già contenute nella circolare Miatse n. 14/2009, si forniscono di seguito specifiche disposizioni ai fini dell'organizzazione dei procedimenti referendari ed elettorali in oggetto, con riserva di diramare ulteriori istruzioni in ordine ai principali adempimenti, ivi compresa la nomina dei componenti degli Uffici elettorali di sezione.

a) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali preordinata allo svolgimento dei tre referendum abrogativi (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Con riferimento alla convocazione dei comizi per lo svolgimento dei tre referendum di cui all'oggetto, con la presente si dispone l'inizio in tutti i Comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Sinteticamente si indicano di seguito i termini da rispettare per la suddetta revisione:

- **entro martedì 5 maggio 2009** – secondo giorno precedente il termine di affissione, in tutti i comuni della Repubblica, del manifesto di convocazione dei comizi per i suddetti referendum - saranno effettuate le cancellazioni dei nomi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

degli elettori trasferiti in altro comune, la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata. Verrà inviata al comune di immigrazione la comunicazione telegrafica di avvenuta cancellazione (modello 3-D/a di cui alla circolare Miatse n. 78 del 13 aprile 2005);

- **entro giovedì 7 maggio 2009** - 45° giorno antecedente quello di votazione - data in cui devono essere affissi in tutti i comuni i manifesti di convocazione dei comizi, deve procedersi:

1) all'iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni (art. 32, comma sesto, d.P.R. n. 223/67);

2) alla cancellazione per perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 32, comma primo, nn. 2 e 3, d.P.R. n. 223/67);

3) alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune (art. 41, d.P.R. n. 223/67);

- **entro domenica 17 maggio 2009** - decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto - compilazione in triplice copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno della votazione [domenica 21 giugno 2009 (art. 33, d.P.R. n. 223/1967)];

- **entro venerdì 22 maggio 2009** - trentesimo giorno antecedente quello della votazione - saranno effettuate le variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età o il riacquisto del diritto per cessazione di cause ostative (art. 32, comma primo, n. 5, d.P.R. n. 223/1967);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

- **entro sabato 6 giugno 2009** - quindicesimo giorno antecedente quello della votazione - sarà effettuata la cancellazione dei nomi degli elettori deceduti (art. 32, comma primo, n. 1, d.P.R. n. 223/1967).

Le operazioni della predetta revisione straordinaria risultano finalizzate alla corretta individuazione del **corpo elettorale per le consultazioni referendarie ma non esplicano effetti sul corpo elettorale del turno di ballottaggio**, che rimane ovviamente quello già definito alla data del primo turno di votazione.

Si suggerisce, comunque, di utilizzare liste uniche per tutte le consultazioni contestuali (sia pure, come di consueto, divise per sesso).

Pertanto, tutte le posizioni degli elettori che verranno cancellati o iscritti con la presente revisione dovranno essere opportunamente evidenziate nelle liste sezionali stesse, attraverso apposita annotazione indicante la votazione (ad es. vota solo per ballottaggio o vota solo per referendum) cui i medesimi elettori possono partecipare.

Per quanto riguarda gli adempimenti aggiuntivi in applicazione delle disposizioni concernenti il voto per corrispondenza degli elettori italiani residenti all'estero nonché sul voto degli elettori italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, si fa riserva di ulteriori specifiche direttive al riguardo.

b) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 11, quarto comma, del d.P.R. 361/1957)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

Il 45° giorno antecedente quello della votazione, giovedì **7 maggio 2009**, a cura dei Sindaci di tutti i comuni della Repubblica, dovrà essere affisso, all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, il manifesto di convocazione dei comizi (modello n. 1 Ref.) con il quale viene dato avviso agli elettori della data di votazione per i tre referendum, a firma del Sindaco, che verrà stampato e inviato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che sarà completato dai comuni con l'aggiunta della denominazione del comune e del nome del Sindaco.

Nel predetto manifesto 1 Ref. **verrà dato avviso** anche della stessa, contestuale data di effettuazione delle votazioni per l'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative nei giorni di domenica 21 giugno (dalle ore 8 alle ore 22) e lunedì 22 giugno 2009 (dalle ore 7 alle ore 15).

Si precisa, al riguardo, che **nessun decreto** dovrà essere adottato dai Prefetti in ordine all'indicazione delle suddette date e degli orari del turno di ballottaggio.

In ogni caso, al fine di evitare ogni possibile incertezza circa tali date ed orari, le SS.LL. vorranno fornire precise indicazioni ai sindaci dei comuni ove si svolgeranno le elezioni amministrative affinché, sui relativi manifesti di convocazione dei comizi, affissi in data 23 aprile 2009, vengano opportunamente cancellate le informazioni relative al secondo turno di votazione.

Sarà cura di questa Direzione centrale predisporre ed inviare alle Prefetture – U.T.G. i modelli 7-bis AR e 10-bis AR, relativi alla convocazione dei comizi e candidati del turno di ballottaggio, rispettivamente, per le elezioni provinciali e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

comunali, debitamente aggiornati, alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 40/09, nella parte relativa alle date ed agli orari di votazione.

Tali manifesti verranno riprodotti ed affissi dai sindaci dei comuni interessati al turno di ballottaggio nei tempi e con le modalità consuete.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione, preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica direzionelettorale@interno.it, in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i Comuni della Provincia.

c) Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia

Per i referendum in questione, com'è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Tale normativa, applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.

Il suddetto diritto deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum e cioè **entro il 10 maggio 2009**, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

Tale modello dovrà pervenire, debitamente compilato, all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore, per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertare la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Si chiarisce che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

Il Ministero degli Affari Esteri attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, in particolare, i termini previsti per la suddetta opzione.

In ogni caso, nell'intento di divulgare nuovamente le suddette informazioni anche sul territorio nazionale, così da renderne edotti i connazionali residenti all'estero che si trovassero temporaneamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i mezzi locali di informazione.

Le SS.LL. vorranno altresì divulgare, secondo le modalità ritenute più opportune, l'allegato modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero www.esteri.it o su quello del proprio Ufficio consolare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Presidenti delle Corti d'appello (per la nomina, tra l'altro, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione per le consultazioni del 21 e 22 giugno), ai Sindaci, ai segretari comunali, agli Ufficiali elettorali, ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali della provincia e agli altri soggetti coinvolti, affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate. Vorranno, inoltre, esercitare una particolare vigilanza, a mezzo degli Uffici elettorali provinciali, affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Per quanto concerne la provincia di L'Aquila, si rappresenta che, atteso il perdurare della situazione di emergenza in quel territorio, i sopraindicati termini degli adempimenti, salvo quelli relativi agli orari di votazione, non possono che essere considerati necessariamente ordinatori. Ove se ne ravvisasse la necessità, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni integrative che tengano conto della situazione di emergenza.

Le SS.LL. vorranno altresì prendere, nell'ambito delle rispettive province, opportuni contatti con i presidenti dei tribunali presso i quali - ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, entro il 40° giorno successivo alla data dei decreti presidenziali in oggetto, e quindi **entro il 9 giugno 2009** - dovranno costituirsi gli Uffici provinciali per il referendum.

Quanto sopra viene anche comunicato, per ogni opportuna notizia, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di Cassazione, a norma dell'art. 12 della legge 352/1970, e all'Ufficio centrale per la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali

circoscrizione Estero da costituire presso la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 7 della legge n. 459/2001.

Si prega di voler fornire un cortese cenno di assicurazione ed adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Guglielma)

Cut / Or - tel 48109